



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 00453

Ai *Consiglieri Comunali*

e p.c.

Al *Segretario Comunale*

Dott.ssa. Anna Genova

SEDE

Oggetto: Nota prot. n. 00235 del 12.01.2016 – Trasmissione deliberazione n. 8/2016/PRSP della Corte dei Conti.

Con la presente trasmetto alle SS.LL. copia della nota di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

Siallega:

- Nota prot. n. 00235 del 12.01.2016

Isola delle Femmine li 15.01.2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Pietro Salvatore Rappa





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

| |
|-------------------------------|
| COMUNE di ISOLA DELLE FEMMINE |
| 12 GEN 2016 |
| PROT. N. 00235 |

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Al Sindaco del Comune di
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

All'Organo di Revisione del Comune di
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

PEC: info@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - **RENDICONTO 2013** - ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel.

- **Trasmissione Deliberazione n. 8 /2016/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. 8 /2016/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **18 DICEMBRE 2015.**

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

p. Maria Di Francesco



esaminata la relazione sul rendiconto 2013, compilata dall'Organo di revisione contabile del comune di Isola delle Femmine (PA) e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 348/2015/CONTR del 7 dicembre 2015 con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;

uditi, in rappresentanza dell'ente, il sindaco, dott. Bologna Stefano;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.



Deliberazione n. 8 /2016/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 dicembre 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Francesco Albo - Primo referendario - relatore
Francesco A. Cancilla - Referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 15 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

vista la propria deliberazione di accertamento n. 174/2014/PRSP, assunta all'esito del precedente ciclo di controllo sul rendiconto 2012, nonché le misure correttive adottate dal Consiglio comunale di Isola delle Femmine con atto n. 34 del 21 settembre 2015;

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che al fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2014).

Dall'esame della predetta documentazione del Comune di Isola delle Femmine (PA), e dalla successiva istruttoria, sono emerse le seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2013 (delibera di C.C. n. 26 del 23/12/2013) e del rendiconto 2013 (delibera di C.C. n. 15 del 03/09/2014) rispetto ai termini di legge;

2. il mancato rispetto di quattro parametri obiettivi per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari:

a) - volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III pari al 59,68% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (> 42%);



b)- ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari al 71,06% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (> 65%);

c)- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 95,48% degli impegni della medesima spesa corrente (> 40%);

d)- anticipazione di tesoreria non rimborsata pari all' 20,78% (> 5%);

3. un disavanzo di amministrazione di euro 779.222,43 aumentato dalla quota vincolata del fondo svalutazione crediti per euro 113.345,25 e dai pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12; pari a euro 765,36;

4. il perdurare di una situazione di grave carenza di liquidità, che dà luogo al ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio per euro 1.370.611,24;

5. la presenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31.12.2013 per euro 231.676,87, riconosciuti nel 2013 per un importo pari ad euro 511.132,58 12 di cui una quota pari a € 150.779,39 riferiti ad acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa;

6. la presenza di un potenziale ingente debito di euro 2.289.137,00 (indennità di esproprio) derivante da un procedimento pendente dinanzi la Corte di Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo, a fronte del quale non risultano adottate misure prudenziali a tutela degli equilibri;

7. l'inottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012 (nota informativa posizioni debitorie/creditorie);

8. mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. 78/2010, dall'art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/2012;

9. il mancato aggiornamento degli inventari dal 1998.

All'adunanza del 18 dicembre 2015, per l'Amministrazione, che non ha fatto pervenire memorie, era presente il sindaco neo insediato, dott. Bologna Stefano, il quale si è limitato a riportarsi alle misure correttive deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 34 del 21 settembre 2015.

Ha, inoltre, consegnato un prospetto relativo all'attività svolta dal settore tributi nell'anno 2015, senza peraltro esplicitarne i profili di pertinenza rispetto alle osservazioni mosse in sede di deferimento.

Benchè formalmente invitato al contraddittorio, sia documentale, sia in sede di adunanza, l'ente ha prestato acquiescenza ai rilievi mossi, confermandone, in sostanza, la fondatezza.

Scarsa rilevanza, peraltro, assume il richiamo alla deliberazione consiliare del 21 settembre 2015, in quanto relativa alle criticità evidenziate in un precedente ciclo di controllo.

In questo specifico contesto, osserva il Collegio che con la citata deliberazione n. 34, il Consiglio comunale ha, per lo più, fornito giustificazioni in ordine alle criticità evidenziate in sede di verifica sul rendiconto 2012, ed in gran parte confermate in questa sede, senza, tuttavia, fornire concreti indirizzi al fine di correggere le predette disfunzioni.

Permangono, pertanto, le preoccupazioni espresse nel precedente ciclo di controllo in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche futuri.

P. Q. M.

- All'esito della verifica sul rendiconto 2013, accerta la presenza dei profili di criticità con riferimento a tutti i punti elencati in narrativa.

ORDINA


che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al consiglio comunale - per il tramite del suo presidente - ai fini della formalizzazione delle necessarie misure correttive, oltre che al sindaco ed all'organo di revisione del comune di Isola delle Femmine (PA).

DISPONE

- che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall'organo consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio, del 18 dicembre 2015.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)


IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)


Depositata in segreteria il

12 GEN. 2016


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

